

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, piazza Università n. 2, C.A.P. 95100, C.F. 02772010878, rappresentata dal rettore pro-tempore Prof. Antonino Recca, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo con delibera del 28/10/2011, previo parere del Senato accademico, espresso nella seduta del 28/10/2011

E

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, piazza Pugliatti n. 1, C.A.P. 98122, C.F. 80004070837, rappresentata dal rettore pro-tempore Prof. Francesco Tomasello, avente i poteri per la stipula del presente atto

E CON L'ACCORDO DI

Dott. Alessio Lo Giudice, nato ad Augusta (SR) il 19.11.1977, residente a Siracusa in Via Siracusa n. 25/H, C.F. LGDLSS77S19A494N, docente a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Catania, S.S.D. IUS/20 Filosofia del diritto, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, con la qualifica di ricercatore confermato.

PREMESSO

- che la legge n. 240/2010, all' art. 6, comma 11, prevede che i professori ed i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due Atenei;
- che il M.I.U.R., con decreto n. 167 del 26 aprile 2011, ha disciplinato le modalità di stipula e i contenuti delle convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro Ateneo;
- che l'Università di Catania, con D.R. n. 2396 del 2 maggio 2011, ha emanato il Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010 ed ha ottemperato agli obblighi previsti nello stesso;
- che le parti, con il presente atto, intendono conseguire obiettivi di comune interesse, anche attraverso una reciproca collaborazione concernente lo svolgimento, da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno, incardinati in uno dei due Atenei, di attività di insegnamento ufficiale e di altre attività nei corsi di studio universitari di vario livello attivati presso l'altra Università convenzionata;
- che l'apposita Commissione, nominata dal Consiglio della struttura didattica interessata dell'Università degli Studi di Messina nella seduta del 11.9.2012, ha deliberato, nella seduta del 12.9.2012, di attribuire l'insegnamento di "Filosofia del diritto" (7 crediti formativi – 42 ore) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza – sede decentrata di Priolo Gargallo – al dott. Alessio Lo Giudice, generalizzato in epigrafe, con i seguenti oneri

stipendiali a carico dell'Università degli Studi di Messina: euro 1.774,08, inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione;

- che l'Università degli Studi di Catania, a cui appartiene il dott. Alessio Lo Giudice, attesta che trattasi di docente a tempo pieno, la cui presenza nell'organico dell'Università di appartenenza non è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 270/2004;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Per l'anno accademico 2012/2013, l'Università degli Studi di Messina affida al dott. Alessio Lo Giudice, generalizzato in epigrafe, che accetta, l'insegnamento di "Filosofia del diritto" (7 crediti formativi – 42 ore) presso il seguente corso di studio: corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Polo decentrato di Priolo Gargallo; l'Università di Catania acconsente a che venga affidato al dott. Alessio Lo Giudice il suddetto insegnamento presso l'Università degli Studi di Messina.

L'impegno annuo del professore è così ripartito: 42 ore per l'incarico di insegnamento di Filosofia del diritto presso l'Università di Messina, in virtù della presente convenzione; nessun impegno orario presso corsi di studio dell'Università di Catania.

ART. 3

Gli oneri stipendiali relativi al dott. Alessio Lo Giudice restano quelli indicati in premessa.

L'Università degli Studi di Messina provvederà alla copertura assicurativa di legge per l'incarico dalla stessa attribuito.

Il dott. Alessio Lo Giudice si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalle norme vigenti, ivi comprese quelle dell'Ateneo ospitante, riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 4

Per il periodo di durata della presente convenzione, le parti si obbligano a non stipulare alcuna altra convenzione, anche con altri Atenei, per l'utilizzo del dott. Alessio Lo Giudice per attività regolate dall'art. 6, comma 11, della legge 240/2010 e dal D.M. n. 167 del 26.04.2011.

Le parti si impegnano, altresì, per il medesimo periodo, a non avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a carico del dott. Alessio Lo Giudice.

ART. 5

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei.

ART. 6

Le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Alessio Lo Giudice, per i fini di cui all'art.6, commi 7, 8 e 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono disciplinate dai regolamenti di ciascun Ateneo, ognuna per la parte di attività di propria competenza.

Si dà atto che, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.

ART. 7

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 1.11.2012 ed è rinnovabile espressamente fino ad un massimo complessivo di cinque anni consecutivi.

La convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza.

La convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del docente interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il docente interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge n. 240/2010.

La risoluzione della convenzione ai sensi dei precedenti due commi ha effetto a far data dall' inizio dell' anno accademico successivo a quello in cui si è prodotta.

ART. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, foro competente è quello per legge.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Catania,

Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(prof. Antonino Recca)

.....

Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(prof. Francesco Tomasello)

.....

Per accettazione

dott. Alessio Lo Giudice

.....